

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagrandaa.it
beppe@cnnnet.it

**PUÒ ESSERE LEGITTIMA LA MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA
CON UN SOLO AGENTE: CASSAZIONE.**

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 13413 DEL 20 LUGLIO 2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di Pace di Alessandria Marco Massa si opponeva al verbale n. 441/00 con il quale la Polizia Municipale del Comune di Quargnento gli aveva contestato la violazione dell'art. 142, ottavo comma C.D.S. a seguito di rilevamento mediante autovelox, in data 20 dicembre 2000, di eccesso di velocità alla guida della Fiat Punto 55 tg. AM9330X. Il Comune di Quargnento faceva pervenire le proprie deduzioni.

Con sentenza in data 13-17 luglio 2000 il Giudice di Pace di Alessandria accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale di cui sopra.

Contro la sentenza del Giudice di Pace ha proposto ricorso il Comune di Quargnento sulla base di due motivi, successivamente illustrati con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Quargnento ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 d.lgs. n. 285/1992 in relazione all'art. 384 D.P.R. n. 495/1992 in quanto il Giudice di Pace, affermando che l'autovelox in concreto utilizzato consentisse l'immediato rilevamento dell'eccesso di velocità, si da doversi escludere che potesse configurarsi alcuna delle ipotesi di impossibilità contemplate dall'art. 384 Regolamento c.d.s., ha trascurato di considerare che la strumentazione utilizzata non consentiva l'accertamento della velocità prima del passaggio avanti la postazione e, quindi, non permetteva all'agente preposto al servizio di procedere alla contestazione immediata, intimando l'arresto dell'autoveicolo. Peraltro l'impossibilità della contestazione deve essere vagliata in relazione al servizio di vigilanza così come predisposto dall'Autorità di Polizia, senza possibilità di censura in sede giurisdizionale circa le modalità di organizzazione dello stesso, rientrando nella sfera della discrezionalità amministrativa.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il giudice di Pace ha trascurato di prendere in esame gli argomenti esposti nelle controdeduzioni dell'Amministrazione resistente nonché, soprattutto, di prendere in esame alcune delle motivazioni contenute nel verbale di contravvenzione.

2. Il ricorso è fondato.

A norma dell'art. 200 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (primo comma), dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite (secondo comma), e copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore nonché, se presente, alla persona obbligata in solido.

Per il caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 202 del medesimo d.lgs. n. 285/1992 dispone che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificata all'effettivo trasgressore ovvero - se questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa - ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

L'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come integrato ed aggiornato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, individua poi, a titolo esemplificativo, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dal menzionato art. 201, comma 1 del codice della Strada, espressamente indicando, alla lettera e), l'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".

Pur essendo certo, dunque, in base al sistema normativo vigente, che nel caso di mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali tale contestazione immediata non si sia resa possibile, l'indicazione, da parte dell'ufficiale accertatore, di una delle ragioni tra quelle indicate nell'art. 384 del D.P.R. n. 495/1992 rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrorazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la

possibilità concreta di contestazione immediata della violazione (Cass. 15 dicembre 2001, n. 14313; Cass. 28 agosto 2001, con esplicito riguardo all'accertamento a mezzo di "autovelox" della violazione dei limiti di velocità). E se deve essere ritenuto illegittimo il verbale di accertamento privo dell'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o che sia corredato da una motivazione meramente apparente, il giudice non ha invece la possibilità di censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza né di sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (così, tra le altre, Cass. 25 maggio 2001, n. 7103;

Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494 ove si precisa che l'impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi regolamentari il conducente del veicolo che abbia violato i limiti di velocità, deve essere considerata con riguardo alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox preposta all'accertamento dell'infrazione, e non può essere esclusa dal giudice con il rilievo dell'astratta possibilità che al servizio potesse essere addetta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione).

Nella specie l'impossibilità di contestazione immediata era stata motivata espressamente nel verbale dell'infrazione con riguardo alla situazione contemplata dall'art. 384, lett. e) del Regolamento al Codice della strada specificando che il verbalizzante, al momento della rilevazione, era l'unico agente di Polizia Municipale in servizio che le modalità di impiego dell'apparecchiatura in dotazione avevano consentito l'accertamento solo dopo il transito del veicolo e che l'eventuale successivo inseguimento del trasgressore avrebbe comportato il temporaneo abbandono di strumentazione di costo rilevante affidato alla sua responsabile custodia; e tale motivazione - sintetica ma certamente non generica né apparente - è sufficiente a giustificare la contestazione successiva tramite la notifica del verbale di accertamento, senza che il giudice avesse la possibilità di sindacare i motivi di impossibilità indicati nel verbale, la cui insussistenza sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare. Né alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che sul display del modello di apparecchio utilizzato nel caso di specie apparisse la velocità del veicolo che stava transitando. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, solo con la stampa della fotografia la rilevazione della velocità assurge a fonte di prova in quanto solo allora viene cristallizzata in un documento cartaceo la rappresentazione "volatile" della velocità che appare sul display dello strumento (Cass. 5 novembre 1999, n. 12330).

3. L'impugnata sentenza deve essere conseguentemente cassata e - sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. l'opposizione deve essere rigettata.

L'opponente deve essere condannato a pagare al Comune di Quargnento le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 350, di cui euro 300 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., respinge l'Opposizione; condanna l'opponente a pagare al Comune di Quargnento le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di euro 350, di cui euro 300 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004